

R E G O L E

D A O S S E R V A R S I

Da' Fratelli della Ven. Arciconfraternità
di S. Maria del Suffragio, eretta
nella Chiesa di S. Marco
de' Lanzieri .



I N N A P O L I M D C C X C V .

PER RAFFAELE LANCIANO,

11 11 0 3 5 2

107154

1 1 0 2 1 0 1 0

Administrative Unit and other related

1 1 1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1



1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

↑

CAROLUS DEI GRATIA REX ;
Utriusque Siciliae , & Hyerusalem ,
Infans Hyspaniarum , Dux Parmae ,
Placentiae , & Castri , ac Magnus
Princeps Hæreditarius Hetruriae , &c.



Uniuersis , & singulis præsentium seriem inspecturis tam præsentibus , quam futuris . Cum nihil sit , quod tam præclaros , & uberrimos fructus offeret , quam ipsa pietas , quæ non solum eos , qui ea (Divino favente Numine) præditi sunt , honestat , humilesque , & summo Artifici acceptos reddit . Verum etiam ipsorum animos , & voluntates ad se allicit , & ad sydera tollit , & si Optimum Principem illa erga omnes , ut deceat , in Ecclesias , præcipuè , Hospitalia , aliasque miserabilium , & pauperrimarum Personarum Congregationis , ipsam exercere debet , eorumdamque piis , & justis supplicationibus annuere , & favere prosequi , & omni adminicula protegere , ut Catholici , & Pii , ac Religiosi Principis nomen merito in futurum sibi vindicet . Qua de re cum pro parte infrascriptorum supplicantium Nobis præsentata fuisset infrascripta relatio cum voto de ordine nostro facta per Reverendum Regium Cappellanum Majorem , cujus tenor est v3 .

S. R. M.

Per parte degl' infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto Memoriale , con Regia Decretazione del tenor seguente v3 .

A 2

S.R.M.

SIGNORE

Chi sottoscritti Fratelli della Venerabile Arciconfraternità di S. Maria del Suffragio eretta nella Chiesa di S. Marco de' Lanzieri di questa Città di Napoli, umiliati al Real Trono della M.V. rivetentemente l'espongono, come per la mutazione de' tempi, e de' costumi, an stimato di rifare le regole, colle quali si governa detta Venerabile Arciconfraternità, perchè con esse possa maggiormente adempirsi al culto di Dio, e della Vergine Santissima, intendendo da oggi in avanti all'osservanza di quelle sottoporsi; E perchè incumbe loro di fare rimanere le medeme avvalorate dalla Vostra Sovrana Autorità; Che però la supplicano compiacersi ordinare, che riconosciute le medeme Regole, secondo li principj del giusto, ed onesto, se li conceda il Real Assenzo, e lo riceveranno ut Deus.

Io Dottor Giuseppe Baroni Fratello Superiore supplico come sopra. Io Benedetto Maria Cuomo primo Assistente supplico come sopra. Io Dottor Lodovico de Clarellis secondo Assistente supplico ut supra. Io Saverio de Nisi Consultore supplico ut supra. Io Gennaro Vassallo Fratello Tesoriere supplico come sopra. Io Dottor Domenico Zaccardi Consultore, e Fratello supplico come sopra. Io Dottor Giuseppe Crescenzo Sepe Fratello Consultore supplico come sopra. Io D. Gioacchino Botta Otrà Fratello supplico come sopra. Io Dottor Giuseppe Maria Cuomo Fratello supplico come sopra. Melchiorre Lombardo supplico ut supra. Dottor Ignazio Nota-

ran,

rangelo supplico come sopra . Io Filippo Ferrina Fratello supplico come sopra . Io Antonio Lombardo supplico ut supra . Io Onofrio Cuomo Fratello supplico come sopra . Io Dottor Saverio Genovese Fratello supplico come sopra . Io Tomaso Mauro Fratello supplico come sopra . Io Giuseppe Papaleo Fratello supplico come sopra . Io Gennaro Papaleo Fratello supplico come sopra . Io Antonio de Ferrante Fratello supplico come sopra . Io Francesco Borrelli Fratello supplico come sopra . Io Francesco de Guido Fratello supplico come sopra . Io Dottor Fisico Gaetano Castellucci Fratello supplico come sopra . D. Giovanni Imperato Fratello supplico come sopra . Io Gio: Battista Maria Cuomo Fratello supplico come sopra . Io Antonio Guarino Fratello supplico come sopra . Attesto Io sottoscritto Fratello Secretario di detta Venerabile Congregazione , che il numero de' Fratelli di detta Venerabile Congregazione è di trentatré , cinque de' quali non hanno sottoscritta detta supplica , e trè sono contumaci di anno ; onde la sudetta supplica è stata sottoscritta da venticinque di Essi Fratelli , la maggiore , e più sana parte di Essi ; Ed in fede &c. Notar Bartolomeo di Guido Fratello Secretario supplico come sopra .

Rev. Reg. Capp. Major videat , & in scriptis referat .
 Castagnola = Fraggianni = Gaeta = Porcinari = Provisum per Regalem Cameram Sanctae Clare , Neapolitanae die undecimo Octobris , millesimo , septingentesimo quinquagesimo tertio 1753. Mastellonus = Ill. Marchio Danza Praeses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus . E con detto Memoriale mi sono state esibite

le preinferte Règole del tenor seguente v3.
 Règole da osservarsi da' Fratelli della Venerabile
 Arciconfraternità di S. Maria del Suffragio eretta nella
 Chiesa di S. Marco de' Lanzierà di Napoli.

C A P O I.

Dell' abito, e segno della nostra Compagnia.

L' Abito di cui vestirà dee il Fratello della Congrega-
 zione di S. Maria del Suffragio. è un Sacco di tela
 bianca concedente, un Cordone nero di Capisciola,
 da cingersi una Mozzetta di Calamo nera coll' Effigie
 di S. Maria del Suffragio in Ricamo, un Cappello nero
 alla Fratesca con piega larga, colla sottogola simile
 al Cingolo da poterlo gittare dietro le spalle, una
 Corona appesa nel lato, ed un bordone di legno nero
 a guisa di Pellegrino, non dovendo porre speranza
 in questo Mondo, dov' è per transito all'altra vita.

C A P O II.

Della qualità de' Fratelli, e modo di riceverli.

I Fratelli della nostra Arciconfraternità debbano
 essere Persone dabbene timorate di Dio, e che no-
 bilmente, e civilmente vivano; Non siano meno de-
 gl'anni diciotto, non siano aggregati ad altre Con-
 gregazioni, che obbligano la continua assistenza alle
 medeme; non siano stati giustamente esclusi, o ri-
 gettati da altre Congregazioni, non abbiano mostruo-
 sità, per cui appariscono difettosi, o dispreggevoli,
 e che in fine siano Persone idonee per il servizio
 di Dio, per l'esempio de' Fratelli, e per il decoro
 della Congregazione. Colui che pretenderà di esser
 ammesso nella nostra Arciconfraternità, dovrà presen-
 tare un Memoriale al Superiore col suo Nome, Co-
 gno-

gnome, e Padria, in piedi del quale verrà commessa la diligenza, sù la vita, e morale di Esso a due Fratelli discreti, i qual' informati de' requisiti, doveranno in piè dello stesso Memoriale riferire di esser colui degno, o no di riceverli nella nostra Compagnia per il maggior servizio di Dio, quale restituito al Superiore, ed essendo la relazione inclusiva, dal medesimo a suo piacimento almeno doppo due mesi dal dì della commessa si ordinerà la chiamata de' Fratelli per la recezione di quello, che fra tanto dovrà assistere continuamente in Congregazione, altrimenti se li prorogherà la recezione, e nel giorno prefisso uniti li Fratelli nella Congregazione (in assenza del detto Novizio) dal Fratello Segretario si legerà l' espresso Memoriale, e relazione fatta da' Fratelli Deputati, sù della quale seguirà la bussola per voti segreti tra que' Fratelli, che si ritroveranno in Congregazione, e saranno godenti, e ritrovandosi la maggioranza de' voti inclusivi, resterà il sudetto Novizio ammesso; Però se mai qualche Fratello avesse contraria opinione del Novizio, debba prevenirlo al Superiore, acciò possa distogliere con bel garbo l'atto della bussola, e non cimentare l'onore del medesimo, in pregiudizio anco dell' informo preso da' Fratelli Deputati, per cui li Fratelli bussolanti devono avere particolar rimira, senza tramischiare in simili atti li privati fini, ma soltanto regolarli con que' principi, che sono di maggior gloria di Dio. Dopo di ciò dal Superiore si ordinerà a due Maestri di Cerimonie, perchè vadino a prendere il Novizio, e lo conduchino avanti l'Altare della nostra Congregazione, ove in-

ginocchiatosi diranno le solite preci, indi si vestirà dell'Abito de' Fratelli, ed intanto si canterà dopo il *Benedictus Dominus*, il *Veni Creator Spiritus*, qual terminato, e recitate le solite preci si condurrà il Novizio in mezzo alla Congregazione all'impiedi, e s'intuonerà il *Te Deum laudamus*, e trattanto tutti li Fratelli per ordine, principiando dal Superiore, si porteranno ad abbracciarlo; dicendo *Pax tecum Frater carissime*, e quello risponderà, *& cum Spiritu tuo*, quale funzione finita di nuovo s'inginocchierà il Novizio in mezzo alla Congregazione, farà le sue preghiere avanti la Vergine Santissima, sotto del qual patrocinio entra, e dal Superiore li verranno dette alcune parole amorevoli, esortandolo nella Carità, Umiltà, osservanza delle Regole, e continuazione della Congregazione, al qual effetto preventivamente se li faranno leggere l'espressate Regole, affinché resti legitimamente obbligato all'osservanza di Esse, senza che possa in avvenire allegare causa d'ignoranza.

Il sudetto Fratello Novizio per un'anno non averà voce nè attiva, nè passiva nell'Elezione de' Superiori, ma nell'altri Uffizj, ed affari della nostra Arciconfraternità, avrà il voto dopo sei mesi dal dì della recezzione, in qual tempo ancora principierà a godere i sussidj della nostra Congregazione, e non prima, purchè fra detto tempo continui la frequenza della Congregazione, altrimenti li saranno prorogati per altro equivalente tempo per detta mancanza, non essendovi però giusta la causa; possa però il Priore dispensarlo dall'assistenza, essendo dal medesimo richiesta, ed ove lo stim giusto.

Nel giorno della recezzione doverà irremissibilmente

Con-

Confessarsi, e Comunicarsi in Congregazione, per acquistare l'Indulgenza plenaria. Dovrà nello stesso giorno portare la veste da Fratello, con cui debba vestirsi, pagherà l'Entratura, che sarà conveunta col Superiore nella maniera, che appresso si dirà. Principierà a pagar le mesate a ragione di carlini due il mese, si prenderà la Cartella stampata della Congregazione, ove si scrivono le mesate, e si scriverà nel libro de' Fratelli; Ma non portando nel detto tempo la veste compita con tutti gli arnesi, non pagando l'Entratura convenuta, nè le mesate, non si scriverà al Libro, nè si reputerà per Fratello, non ostante l'atto della recezzione, avvertendosi espressamente, che mai il Fratello Novizio potrà entrare al godimento delle prerogative, e sussidj de' Fratelli, tutto che fossero passati li mesi sei dal giorno della recezzione della medema, se prima non s'avrà fatto l'intiera veste, avrà pagato l'Entratura, e mesate.

Occorrendo, che si trovasse alcuno, che fusse stato cassato dalla Compagnia, per qualsivoglia causa, e pretenda di nuovo entrare in Essa, purchè la causa non sia stata infame, debba con nuovo Memoriate esporre la sua intenzione, accusando di aver errato, e di voler soggiacere a mortificazione; In vista di che dandoseli dal Superiore quella mortificazione, che secondo Dio stimarà, e quella esattamente adempiendosi possa essere ammesso, e non altrimenti; però che debba restar graduato nell'ultimo luogo, appunto come fusse Novizio, e godere delle voci, e sussidj ne' tempi, che da Novizj si godono, come si è spiegato di sopra.

Ricevendosi più Fratelli in uno stesso giorno, co-

lui precederà, che avrà dato prima il Membriale per la recezzione, e qualora nello stesso giorno si trovasse ro dati più Memoriali, ed in un' altro giorno egualmente fusse seguita la recezzione, deve preferirsi l'anzianità, purchè non sia congiunto di Fratello in primo grado, in qual caso debba esser preferito il congiunto suddetto, ed essendo più congiunti di Fratello, debba precedere tra di loro l'anzianità.

C A P O III.

Obbligo de' Fratelli.

Il primo, e principal obbligo, che tiene ciascun Fratello della nostra Arciconfraternità, e l'attendere da dovero ad una buona ed esemplare vita, coll'esercizio delle virtù Cristiane convenienti al suo stato. Sarà ubbediente a Superiori, avrà paterna carità col prossimo, pregherà il Sig. Iddio per la conservazione della Santa Romana Chiesa Cattolica, e per l'Anime, che sono in Purgatorio. E' nell'obbligo di Confessarsi una volta il mese, e Comunicarsi almeno quattro volte l'Anno nella nostra Congregazione. Dovrà frequentare la Congregazione ne' giorni prefissi, e nell'ore solite, ed ivi reciterà l'Officio, che correrà in ciascuna mattina, con altre Orazioni designate, cioè in tutte le prime Domeniche del mese in occasione dell'Esposizione del Venerabile in Congregazione, e Festività della Vergine Santissima l'Officio della medema, e nell'altri giorni l'Officio de' Morti.

Entrando in Congregazione in tempo, che faranno cominciate le funzioni, s'inginocchierà all'Altare, nè si alzerà, se dal Superiore non sarà sonato

nato

nato il Campanello, e subito alzato farà riverenza all' Altare, e poi a' Superiori, indi andrà a sedere con umiltà al suo luogo.

Si sottoponerà con umiltà, e rispetto alle mortificazioni, che li saranno imposte da Superiori in caso di disubbedienza. Sarà tenuto ad ogni richiesta del Superiore intervenire coll' Abito nelle Processioni solite ad Esequie, come pure in tutte quelle Congregazioni, nelle quali anche straordinariamente sarà chiamato, purchè non sia legittimamente impedito. Visiterà i Fratelli infermi ne' giorni assegnatili dall' Infermiero, e ritrovandosi legittimamente impedito lo avviserà in tempo, acciò possa sostituirsi l' altro. Si guarderà di non rivelare quello, che segretamente si tratta in Congregazione; si guarderà di non scoprirsi mai nelle Processioni, ma sempre debba stare col Cappuccio calato, ed aver cura della polizia della veste, perchè faccia ornamento con gl' altri. Essendo opera pia l' Elemosina, sempre che puole viene esortato a farla, specialmente nella Cassetta della nostra Congregazione, per farne opere di pietà in refrigerio de' Defonti.

Nella morte di ciascun Fratello godente, o Congiunto di quel grado, che in appresso si dirà, o Sorella godente, subito che sarà avvisato, tralasciando ogn' altro affare per quanto potrà, essendo questo l' ultimo Ufficio verso un' Amico, e Fratello, che si può praticare, dovrà portarsi in Congregazione, dove si disporrà l' Esequie, secondo il rituale della medema, per poi mettersi in camino con tutti l' altri in forma di Compagnia per associare il Ca-

davere; Ed accicchè da tutti si eserciti quest'atto doveroso di pietà, si stabilisce, che essendo alcun Fratello contumace di associazione per quattro volte continue, debba per la prima volta esser fraternamente ammonito dal Priore, per la seconda corretto in pubblica Congregazione, per la terza gli sarà data anche dal Priore una competente mortificazione, e per la quarta volta resterà per sei mesi sospeso di voce attiva, e passiva, e de' suffragj, e mancando per altre due volte continue debba proporsi a' Fratelli in Congregazione, ed attendersi ciò, che per maggioranza de' voti segreti de' Fratelli sarà conchiuso.

Però se il Fratello si trovasse effettivamente impedito, e non potesse in detto giorno intervenire all'associazione, purchè non sia un affettato pretesto, acciò l'associazione riesca decorosa, debba mandare senza indugio la sua veste, con una decente Elemosina di grana quindici, per prendersi in suo luogo un Sacerdote ben composto da approvarsi dal Fratello Deputato della Terra Santa; Essendo lecito al Fratello, che non potrà intervenire impedito, come sopra, mandare in suo luogo, o Figlio, o Fratello, o Nipote ben composto.

Sono nondimeno anco scusati coloro, che si ritrovassero infermi a letto, o assenti da questa Città. E riguardo a Fratelli, che non assistono in Congregazione almeno per una volta il mese, resta stabilito ciocchè per le mancanze all'Essequie sià disposto, a riserva però, che dopo la mancanza di sei mesi, allora resta per sei mesi sospeso di voce attiva, e passiva.

passiva, e di ogni sussidio di Essa Venerabile Congregazione, purchè non sia stato legittimamente impedito, o per infermità, o per assenza da questa Città per qualsivisa Causa, o che avesse precedentemente ottenuta licenza dal Priore, ne' quali casi, purchè il Fratello non sia contumace di mesate deve goder di tutto, dovendo a tal effetto portare legittimi documenti in Congregazione. Doverà il nuovo Fratello non oltrepassando l'anni venticinque pagare alla nostra Congregazione per causa d'entrata, oltre della veste, che deve farsi a sue spese, carlini trenta, e dalli anni venticinque sino all'anni trenta, docati cinque, e dall'anni trenta in avanti pagar quello, che stimerà l'intera Banca, e li Consultori; Però li Figli de' Fratelli sono franchi di entrata sino all'anni diciotto, e da detto anno in avanti debbrano pagare la metà, che pagheranno gl'altri estranei, purchè la Congregazione non abbia qualche eccezione contro del medemo, e che non oltrepassi li anni quaranta. Volendosi nondimeno dal Superiore alterare, o minorare la somma di detta entrata, come sopra, secondo la contingenza de' tempi, le sia permesso di farlo precedente la chiamata della Congregazione, o Consulta, e con maggioranza de' voti inclusivi de' Fratelli.

E' tenuto il nuovo Fratello fare il Noviziato per sei mesi continui, principiando dal dì della recezzione, nel qual tempo sarà privo di voce attiva, e passiva, e de' sussidj, però nell'elezione de' Superiori non avrà voce, se non se dopo un anno, come li è detto di sopra, ed in detto tempo non dovrà tra-

la-

lasciare la Congregazione, altrimenti li sarà prorogato il Noviziato, e godimento de' suffidj, salva però la facoltà al Priore d' accordargli licenza d' esserne esente.

Inoltre dovrà ciascun Fratello pagare due carlini il mese in mano del Segretario in propria Congregazione, che serviranno in occasione de' soliti suffidj, come nel suo Capitolo separato in appresso si dirà; avrà ciascun Fratello il beneficio di tre mesi per pagar le solite mesate in mano del Segretario, ma reso poi contumace per mancanza di detto pagamento mensale per lo spazio di detti tre mesi non potrà quella purgare, se non verrà in Congregazione a pagar tutto l'attrasso, e Messe dovute per i Fratelli defonti, se mai si devono, ed essendo assente da questa Città, se non manderà legitimo, e giurato documento di ritrovarsi il medemo bene di salute. Ma cadendo in infermità il Fratello infra lo spazio di detti tre mesi, che gode di non pagare, il medemo debba godere tutti li Suffidj, ed Emolumenti della nostra Congregazione, come godente, anche che durante l'Infermità passassero li detti mesi tre, che gode, atteso non può riputarsi contumace ogni volta, che nel cascare ammalato era godente per lo beneficio di mesi tre di dilazione.

E' obligato ciascun Fratello in morte de' Fratelli pagare in potere dello stesso Segretario un carlino, per farne celebrare Messa in refrigerio del defonto Fratello, e che questo debba tenersi pagato sempre anticipatamente, affinchè non sia ritardato il Suffragio; e nel caso di retinenza il Fratello Segretario non

non debba ricevere le mesate de' refrattiti, se prima non avranno depositato, quinciesimali, che si devono tenere anticipatamente per detta causa.

Sono obbligati i Fratelli dopo la morte del Fratello, di non mancare nella prima Congregazione, per doversi recitare l'Officio de' Morti per l'Anima di quello. In passando per la nostra Terra Santa sono obbligati di ricordarsi de' Defotti, col recitare il *De profundis*. Cosìanco in vedendo qualche Esequie, raccomandare al Signore Iddio l'Anima di quello, che sarà affociato, e nelle visite di Nostro Signore Sagramentato specialmente nelle Quarant'ore Circolari aver particolare cura di pregare sua Divina Maestà, per l'Anime, che sono in Purgatorio.

Sono tenuti nel giorno della Commemorazione de' Morti di essere in Congregazione per recitare l'intero Officio de' Morti per l'Anime di quelli: come pure di essere in Congregazione il Mercoledì, Giovedì, e Venerdì Santo, per recitare l'Officio, che corre in detti giorni, e nelle Congregazioni, che accaderanno entro la Quadragesima recitare, oltre i soliti Officj, li sette Salmi Penitenziali, colle Litanie, e preci *pro Defunctis*.

C A P O IV.

Obbligo delle Sorelle.

Nella nostra Arciconfraternità si ammettono anche le Sorelle, e colei che ne prenderà l'ammisione, deve essere esemplare di vita, e che nobilmente, e civilmente viva. Dovrà far esporre al Superiore la sua intenzione, ed il medemo, conobrendovi li requisiti, ordinerà al Segretario, che l'ascriva, e consegnerà

gni la cartella stampata, dove si annotano le mesate. Nel giorno sarà ammessa è obligata Confessarsi, e Comunicarsi.

Pagherà la Sorella sino alla età d'anni venticinque per causa d'entrata nel tempo della recezzione carlini trenta, dalli anni venticinque sino alli quaranta docati quattro, e dalli quaranta in sù ad arbitrio del Superiore. Pagherà un carlino al mese, che principierà dal primo di quello mese, che sarà ricevuta, e goderà tutto ciò, che gode un Fratello tanto in vita quanto in morte, eccetto de' fuffidj temporali, ed affociazione de' Congionti. Però ne' primi sei mesi riputandosi novizia non goderà cosa alcuna, e nel caso fra detto tempo ne accadesse la morte, la Congregazione è tenuta solamente all' Affociazione, e Terra Santa, senza soggiacere ad altra spesa; non pagando per trè mesi continui le mesate, sarà contumace, e priva di tutto, nè potrà purgarla, se non farà costare, che stia bene di salute. Non sarà obligata di venire in Congregazione, ma soltanto qualche volta di essere nella nostra Chiesa di S. Marco, per visitare la nostra Terra Santa, ed ivi dar Suffragio colle sue Orazioni all'Anime de' Morti. E' finalmente in obbligo per acquistare le Sante Indulgenze, di fare quelle Orazioni, che sono scritte nella Cartella stampata, che nel tempo della recezzione li sarà consegnata.

C A P O V.

Numero degli Fratelli, e tempo del di loro Officio.

Nella nostra Compagnia di S. Maria del Suffragio sono cinque Officiali, il primo si chiama Superiore,

o sia

o sia Priore, due Assistenti, un Segretario, ed un Tesoriere, l'Officio de quali dura un anno.

C A P O VI.

Eccezioni, che si devono osservare nell' Elezzione del Superiore, ed altri Officiali.

Acciocchè il Superiore, ed altri Officiali, che si dovranno eliggere nella nostra Arciconfraternità siano legitimamente eletti, si stabiliscono quelle eccezioni, che doveranno tenersi presenti. Il Fratello, che si deve eligere Superiore, deve essere zelante, prudente, e discreto, che almeno abbia trè anni di Fratellanza, e non sia meno dell'anni venticinque di sua età; Non può essere buffolato il Fratello per Superiore, se non avrà terminati due anni dell'altro Priorato, purchè dopo del primo anno dalli Fratelli per il maggior servizio della Congregazione non si stimi altrimenti, e s'intenda ceduto alla Legge delli due anni coll'atto della buffola, che si facesse. Il Segretario, e Tesoriere non possono nemmeno buffolarsi per Superiore per l'anno seguente dal diloro Officio, per il conto devono dare, nè in Essi confirmarsi, non confirmandosi l'intiera Banca.

Il primo e secondo Assistente non possono essere buffolati nello stesso Officio, se non dopo elasso un anno. Non possono essere nella Banca, Padre, e Figlio, Fratelli carnali, o cugini, zio, e nipote nello stesso anno, siccome non possono l'istessi essere successori tra di loro nel Priorato, ed accadendo il contrario si tornerà a far la buffola dell'Officio di colui, al quale si vedesse ostarli le dette eccezioni. Però se dalla Compagnia si stimasse espediente la conferma

firma

firma del Superiore, ed Officiali, può farsi, concorrendovi però due delle tre parti di quelli, che interverranno ad un tal atto in detto giorno.

C A P O VII.

Elezzioue del Superiore, ed altri Officiali.

Nel giorno della Santissima Ascensione di Nostro Signore, precedente avviso generate a' Fratelli per l'intervento alla nuova Elezzione, si medemi si uniranno nella nostra Congregazione, e fatte le solite Orazioni, e disbrigate tutte l'altre Opere pie, che in detto giorno si fanno colla buffola de' Maritaggi, ritirati ne' rispettivi luoghi, s'intuonerà l'Inno *Veni Creator Spiritus*, quale terminato, il Clerico della Congregazione, con un piattino di fave, e lupini girerà intorno, perchè ogn'uno se ne provveda per dare il voto segreto; avvertendosi, che il lupino dinota la voce affirmativa, e le fave negativa. Fatto ciò il Superiore eliggerà due Fiscali, li quali si porteranno avanti la Banca per invigilare a' voti, che verranno di ciascuna buffola, e numerati da' medemi tutti li Fratelli assistenti, e godenti, chiuse le porte, e rientrato ogn'uno in se stesso, per fare cosa di maggiore gloria di Dio, scevro di ogni privato fine, ed abominevole ambizione, il Fratello Segretario principierà a nominare uno per uno i Fratelli godenti; principiando dalla Banca, e propriamente dal primo Assistente, ed indi da' più anziani, e nominato il primo, il Clerico girar deve colla buffola in mano in prendere i voti segreti de' Fratelli, dovendo il Superiore dare il primo, e così l'uno dopo l'altro, quali uniti si portano in Banca avanti il Superiore, e Fiscali che

han-

hanno la cura di numerare l'Inclusivè; e far che dal Segretario con segretezza venghino notati, e così continuando la buffola per tutt' i Fratelli anche assenti; purchè siano godenti, per ultimo dalli stessi Fiscali, e Segretario in presenza del Superiore se ne fa lo scrutinio, e colui che si ritroverà avere ricevuto maggioranza de' voti, resterà eletto Superiore della nostra Compagnia, e Governatore della Chiesa.

Seguita l'Elezionè del Superiore, si torneranno nell' istessa maniera a buffolare tutt' i Fratelli per l' Elezionè de' due Assistenti, principiando dal Superiore vecchio, quale terminata, coloro, che avranno maggioranza de' voti, faranno l'Assistenti al Superiore, cioè chi ne avrà più il primo, e chi ne avrà meno il secondo, e se mai fossero in pari voto, si farà di nuovo di loro due la buffola, e colui, che riceverà maggioranza de' voti farà il primo; e se pure accadesse parità, il Superiore, che in simili casi di parità deve aver due voti, dovrà diminuirli. Con avvertenza però, che non può ciascun Fratello nel tempo della buffola di sua Persona, dare il voto suo.

Publicata una tale Elezionè, s' intuonerà il *Te Deum* in ringraziamento al Signore, e tanto il nuovo Superiore, che i due Assistenti si condurranno da' Maestri di Cerimonie in mezzo alla Congregazione, ed ivi saran tutt' uno dopo l'altro; principiando dal Superiore ad abbecciarli, e darli segno di una ossequiosa obbedienza.

Dopo di ciò il nuovo Superiore, col parere de' due Assistenti, procederà all' Elezionè del Segre-

ario, Tesoriere, Consultori, Sagrestani, Infermieri, Cantori, Maestri di Cerimonie, Maestri de' Novizj, Deputato della Terra Santa, Fiscali, e Portinari, e ne farà una nota, che unite colla Tabella vecchia, si manderà al nuovo Segretario, che avrà la cura di far la nuova Tabella a spese della Congregazione. Se mai però taluno stimasse rinunciare all' Ufficio a cui sarà eletto, debba, se per il Priorato, o per uno degl' Assistenti dirne la causa in Congregazione, e farsi la nuova Elezione, se per uno degli Officiali minori debba dirla al Priore.

Nel giorno poi della Pentecoste faranno in Congregazione tanto i vecchi, che i nuovi Superiori, e sedendo i vecchi ne' loro luoghi, li Maestri di cerimonie anderanno a prendere i nuovi, e li condurranno avanti l'Altare, ove inginocchiati reciteranno il *De profundis*, quale finito caleranno dalla Banca i vecchi Superiori, e nel mentre loro si condurranno avanti l'Altare, per recitare una *Salve Regina*, i nuovi Superiori anderanno ad occupare nella Banca i loro rispettivi luoghi, lo che seguito li vecchi domanderanno perdono delle loro negligenze, ed anderanno a sedere ne' Banchi fra l'altri Fratelli, ed allora il nuovo Segretario leggerà in pubblico la nota de' nuovi Officiali, acciocchè ognuno sappia l' Ufficio che deve occupare, e lo vadi con umiltà ad abbracciare.

E se mai dentro l'anno accadesse, che qualcheuno degli Officiali fosse chiamato da Dio, o pure per qualche negozio fusse astretto andare fuora Napoli per lungo spazio di tempo, e non potesse

tesse assistere all'Ufficio. In questo caso se la mancanza deriverà dalla morte, si farà la nuova Elezione di altro Officiale, che durerà sino all' Elezione generale, affine non si turbi l'ordine. E se accaderà per l' assenza, l' Elezione durerà sino al ritorno dell' Officiale assente, purchè sia dentro l'anno del suo impiego.

C. A P O . V I I I .

Dell' Ufficio, ed autorità del Superiore.

L' Ufficio del Superiore è di aver cura della Compagnia, e della Chiesa, che diligentemente si osservano le Regole da tutti li Fratelli, ordinandoli ciò che li parerà espediente per il buon governo della Compagnia, e tutti lo devono ubbidire, ed in sua assenza agli Assistenti ordinatamente. Egli in ogni funzione così pubblica, che privata sarà sempre in mezzo degli Assistenti, il primo de' quali occuperà la man destra, ed il secondo la sinistra. Principierà, e finirà l' Orazioni a suo piacimento. Egli deve tenere il campanello, ed in sua assenza il primo Assistente, ed in mancanza della Banca il Decano della Compagnia. Se mai insorgesse controversia tra il Superiore, ed Assistenti, purchè sia d' importanza, dovrà risolversi dalli Fratelli in Congregazione; ma essendo l'affare di picciol momento, si risolverà dal Superiore indipendentemente. Egli ha la facoltà in ciascheduna occorrenza di spendere indipendentemente carlini trenta; ma quando la spesa oltrepassasse detta somma sino a ducati dieci, ne deve prendere parere dagli Assistenti, con notarsi dal Segretario un tal parere, e nel mandato farne men-

men-

menzione, per pagarsi dal Tesoriere, e formontando detta somma, deve proporla in Congregazione. Il Superiore deve invigilare, che la Chiesa sia ben governata, e che non li manchi il bisognevole, ed ognuno adempieschi il suo dovere, e con decoro facciano le sacre funzioni.

Dovendosi eliggere, o ammettere qualche Ministro di detta nostra Chiesa, o per morte, o per mancanza, o altro giusto motivo, il Superiore sia tenuto di proporlo o nella Consulta, o in Congregazione a suo piacimento, precedente la chiamata. Che niuno Ministro di detta nostra Chiesa possa essere aggregato nella nostra Compagnia, e volendosi aggregare, debba chiamarsi la Congregazione, e determinandosi la ricezione di quello, il medesimo sia ammesso, con pagare tutto, e quanto sono tenuti pagare gli altri, che sono associati nella nostra Compagnia, e li Fratelli Sacerdoti non possono pretendere prelazione negl' impieghi, e beneficj di detta nostra Chiesa, ma si debba attendere al solo merito personale. Il Superiore ha la facoltà di eleggere tutte le rendite, e farle introitare dal Tesoriere per darne conto. Egli firma deve tutti li mandati d' introito, e far tutto ciò, che far potrebbe un Governatore di un pio luogo, ed ordinare li pagamenti d' esiti straordinarj, atteso li pagamenti d' esiti de' pesi ordinarj si fanno dal Tesoriere, senza mandato del Superiore. Nell' impiego di denaro, come nelle distrazioni, censuazioni, ed altro di simil guisa deve farne intesi li Fratelli in Congregazione, con farne stendere Conclusioni, precedente chiamata.

Il Superiore ha la facoltà, secondo le Argomentazioni, che accadono di chiamare, oltre del solito la Congregazione, o pure la Consulta, che vien composta dalli Officiali della Banca, e Consultori destinati, e quello sarà determinato in detta consulta dovrà eseguirsi, purchè non sia disparità tra di loro, ed in numero discrepante, che oltrepassi il terzo de' votanti, (in detto caso si dovrà chiamare la Congregazione per risolversi dalla medema). Ma discrepando un solo di detta Consulta sia come si fusse conchiuso di comun consenso, e qualora chiamati mancassero d' intervenire, sempre che intervenga la maggior parte di detta consulta, può l' affare risolversi, ed eseguirsi.

C A P O IX.

Dell' Obbligo degli Assistenti.

I due Assistenti Consiglieri eletti come sopra assisteranno sempre a *tatere* del Superiore con carità, ed amorevolezza, ajutando, e consigliando il medesimo circa il buon regimento della Congregazione, e della Chiesa.

C A P O X.

Dell' Ufficio del Cancelliere, o sia Segretario.

Il Cancelliere, ovvero Segretario eletto come sopra, è in obbligo di venire a buon ora in Congregazione, tenere libro de' nomi de' Fratelli, che trascurano la Congregazione per ammonirli, e sciegger da' Fratelli, e Sorelle le mesate, coll' anticipazione delle messe celebrande per i defonti Fratelli: pagare i suddj a' Fratelli, con ordine in iscritto del Superiore; tener libro d' esite, ed introito, ed in fine dell'

dell'anno darne conto. A lui tocca scrivere la relazione de' Fratelli, tener la chiave dell'Archivio di tutte le scritture; però li è proibito di estrarne copie, senz'ordine del Superiore; siccome li è parimente proibito di ricevere senz'ordine del Superiore de' mesate de' Fratelli fuori della Congregazione; e facendo il contrario, sarà privato dell'Officio, ed il Fratello perderà le mesate pagate.

C A P O . XI.

Dell'obbligo del Tesoriere.

Il Tesoriere eletto come sopra non deve mancare in ciascuna Congregazione per le occorrenze, che possono darsi. Il medesimo deve introitare tutte le rendite della Congregazione, che li verranno consignate, tanto in polise, che in contanti, e far le debite cautole a chi spetta. E' tenuto d'aver libro, tanto del nomi de' Debitori, che di partite d'Arrendamenti, case, ed altre rendite della Congregazione. E' in obbligo di tener libro chiaro dell'esito, e dell'introito; li è però proibito di far pagamento, senza mandato in iscritto del Superiore, cioè rispetto de' pagamenti straordinarj. A lui tocca d'invigilare alla Chiesa, ed alla Congregazione, perchè non li manchi il bisognevole, e riferire al Superiore ciò che si stima espediente per il maggior servizio di Dio. A lui tocca di provvedere la Chiesa, e la Congregazione delle cere, che occorrono, e delle candele, e palme, che ne' giorni soliti sogliono distribuirsi a' Fratelli, e Sorelle, ed altri addetti alla nostra Chiesa, ed invigilare a tutte l'altre spese, che occorrono nelle Feste, che si celebrano nella Chiesa

sudet.

75
suddetta. A lui spetta in morte di ciascun Fratello, e Sorella mandare subito in casa del Defunto le cere, apparati, ed ogn' altro, che la nostra Congregazione è tenuta in morte di ciascun Fratello, come si dirà. A lui tocca di tener conto separato dell' elemosine, ed altro, che perveniranno alla Congregazione, e farne inteso sempre il Superiore per distribuirle in opere pie. Ed è finalmente tenuto nella fine del suo Ufficio a nome del Superiore dare esatto, e liquido conto dell' esiti, ed introiti fatti, che si dovranno vedere da Razionali eliggendi dal nuovo Superiore a tenore del Concordato, e restando debitore, subito debba introitare in Congregazione quello, che resterà dovendo, per essere assolato, altrimenti ne sarà costretto a tenore della Significatoria, che li verrà spedita.

C A P O XII.

Obbligo delli Consultori.

I Consultori della nostra Compagnia eletti come sopra sono al numero di otto. Li medemi devono essere li più gravi, zelanti, ed intelligenti della Compagnia. Sono tenuti d' intervenire in ogni Congregazione, e consulta, che si chiamerà dal Superiore, e con sincerità di animo consigliare su le cose, che li saranno proposte, e quel che da medemi nella consulta, coll' Officiali della Banca sarà risoluto, dovrà eseguirsi.

C A P O XIII.

Obbligo delli Deputati della Terra Santa.

I Deputati della Terra Santa eletti come sopra devono avere esatta cura, che la medema sia

eustodita con tutta la proprietà. Devono badare, che ciascun Fratello defonto si vadra ad interrre colla maggior condecenza, ed invigilare, che in essa non si seppelliscano altri, che i Fratelli, loro congiunti godenti, e Sorelle godenti. Ali medemi spettz d'invigilare, perchè si soddisfino l'obbligti per l'Anime de' Defonti, e si adempiano subito li funerali. A loro tocca, che l'Esequie si facciano colla possibile condecenza, e buon ordine, di badare alli scambj ne' casi notati, e che si celebrino subito le messe, che si trovano anticipate da' Fratelli.

C A P O XIV.

Obbligò de' Maestri de' Novizj.

I Maestri de' Novizj eletti come sopra devono essere persone attempate, e bene istruite nelle Regole della Compagnia, perchè loro tocca istruirne i Novizj, e fare, che i medemi frequentino la Congregazione, ed i Sacramenti, e dar hotizia al Superiore, Tesoriere, e Segretario, quando farà finito il Noviziato di ciascun Novizio, perchè possa entrare al godimento de' sassi, come si è detto.

C A P O XV.

Obbligò de' Maestri di Cerimonie.

Li Maestri di Cerimonie eletti come sopra devono attendere alla polizia, e decoro della Congregazione, ed ordinare, che i Sagrestani abbiano in buon ordine l'Altare, secondo le contingenze, non mancare nell'Esequie de' Fratelli, per ben disporle, farà loro cura, che i Fratelli per ben disporle nel tempo delle funzioni, ed officj, si alzino, sedino, o inginocchino ne' tempi proprj. Distribuiranno le

An.

Antifone, e Lezioni con buon ordine, e cantando il Superiore, faranno, che tutti siano in piedi.

C A P O XVI.

Obbligo dell' Infermieri.

L' Infermieri eletti come sopra, ciascun di essi, subito che sarà avvisato dell' indisposizione di qualcuno de' Fratelli, benchè Novizio, si porterà dal medemo a visitarlo, ed insinuarlo di ricevere quella indisposizione con pazienza, immediatamente farà, che ci vada il Medico della Congregazione, se vi sarà, o darà nota al Portiero, perchè avvisi quei Fratelli, che devono continuar le visite; parteciperà il caso al Tesoriere, perchè sia pronto a prestare il dovuto sussidio, purchè il Fratello sia godente, e l' infermità sia tale, che lo meriti, siccome si dirà, ed in ogni Congregazione non men lui, che tutti li Fratelli, che avranno fatta la visita, riferire in Congregazione lo stato dell' Infermo, ed aggravandosi il male è in obbligo l' Infermiere insinuare al Fratello infermo con amorevolezza a disporre delle sue cose, ed a munirsi de' SS. Sacramenti, e che sia assistito dal Padre spirituale con tutta la carità, e che non manchino i Padri Crociferi Sacerdoti Confessori esperti in tal mestiero, senza farlo abbandonare, finchè avrà reso lo spirito a Dio, Passato poi, che sarà all' altra vita è loro cura di prevenire il Fratello Tesoriere, perchè fatto mandì in casa del Defonto ciò ch' è in obbligo la nostra Compagnia.

C A P O XVII.

Obbligo de' Sagrestani.

I Sagrestani eletti come sopra devono aver cura, che la Congregazione sia ben monda, ed ornata secondo le festività, che corrono. Devono tener preparate tutte le suppellettili necessarie secondo le urgenze. Devono assistere a' Sacerdoti nel vestirsi, e spogliarsi de' Sacri Arredi. Devono avere esatta cura delle suppellettili, ed altro della Congregazione, nè quelle possono prestare, senza ordine *in scriptis* del Superiore, ed in fine del di loro Ufficio esattamente consegnarle a' Successori, con farne fare cautela. Dovranno riferire al Superiore ciò che bisogna, e non mancare mai in Congregazione, per adempire al di loro Ufficio, dovendo essere li più solleciti degli altri.

C A P O XVIII.

Obbligo de' Cantori.

I Cantori eletti come sopra, non devono mancare di venire in Congregazione a buon ora, perchè possa cominciarsi l'Ufficio a disposizione del Superiore, non possono sostituire altri, se non nel caso di positiva necessità. Devono avvertire a' Fratelli l'Ufficio, che deve cantarsi in quella mattina, acciò ognuno si ci apparecchi, e cantando il Superiore, useranno della solita attenzione, collo stare all'impiedi, e terminato l'Ufficio, a loro tocca, che recitino i suffragi, a quali è tenuta la Compagnia per i Benefattori, ed Anime del Purgatorio.

C A P O XIX.

Obbligo de' Razionali.

I Razionali, che saranno eletti dal nuovo Superiore, avranno la cura di ricevere i conti non meno del Tesoriere, che del Segretario. Devono procedere alla discussione di essi esattamente, e spedire significatorie, e liberatorie, però l'una, e l'altra deve legittimarsi coll' *exequatur* del Fratello Superiore in piè di essa. Restando il Tesoriere, e Segretario debitori per introito superante esito, non potranno mai riceverne la rispettiva liberatoria, se non avranno prodotto legittimo documento d'aver sodisfatto il debito, e ritardandone la soddisfazione, si spedirà la significatoria, e per contrario restando debitori e l'uno, e l'altro subito si ordinerà il pagamento. Avvertiranno i Razionali di far rimanere nel libro de' conti le rispettive liberatorie, e significatorie per futura cautela.

C A P O XX.

Obbligo del Portiere, o Cherico.

Il Portiere come sopra eletto tiene obbligo di assistere alla porta della Congregazione, ed invigilare, che non vi entri persona estranea, senza il permesso del Superiore.

C A P O XXI.

Dell' obbligo de' Fiscali.

Il Fiscale eletto come sopra deve invigilare, che gli affari, ed interessi della Congregazione sieno ben regolati, che li Fratelli adempiscano al loro dovere rispettivamente, e riconoscendo cosa contraria, deve riferirlo al Superiore, perchè si dia l'opportuno riparo.

C A P O XXII.

Obbligo della Congregazione in vita de' Fratelli.

La nostra Arciconfraternita darà a' Fratelli godenti nel giorno della Candelora una torcetta di mezza libra, ed un'altra di un'oncia per ciascuno, anche Novizio, al Superiore una di due libbre, agli altri della Banca, ed al Padre spirituale la torcetta di una libra, coll'altre di un'oncia, ed alle Sorelle godenti una candela di tre oncie. Nel giorno delle palme coll'istessa diversità si daranno le palme, secondo l'antico solito.

Cadendo alcun Fratello infermo con febre di qualsivoglia sorte, anche se fusse etica, o idropisia, eccetto di male cagionato da giovanile errore, deve mandare l'avviso al Superiore, quale darà l'ordine al Portiere, perchè avvisi l'Infermiere, per disporre le visite, come si è detto di sopra, e durando la febre per due mesi continui, si somministrerà il sussidio alla ragione di carlini sei il giorno durante lo spazio di giorni quaranta, e per li restanti giorni venti a ragione di carlini tre, e questo anche a riflesso, perchè la nostra Arciconfraternita non è tenuta a dare il Medico Fifico, o Cirufico, quali pagamenti si faranno dal Fratello Segretario, coll'ordine *in scriptis* del Superiore, precedente la fede giurata del Medico, e *vidis* dell'Infermiere destinato. E se mai si desse il caso, che l'indisposizione del Fratello con febre oltrepassasse i due mesi, resterà ad arbitrio della Banca la determinazione del sussidio, secondo le circostanze, che concorreranno, purchè non si riconosca esser male cronico, nel qual caso

caso passati li detti primi due mesi , non è tenuta la Congregazione di somministrare altro sussidio .

Ritrovandosi alcun Fratello carcerato per causa civile , o criminale , purchè non sia per delitto di lesa Maestà Divina , o umana , omicidio proditorio , o altro delitto , che recasse infamia , debba visitarsi dal Superiore , e Fratelli interpellatamente , ed aggiutarlo per quanto si può , e per due mesi sarà soccorso dalla nostra Congregazione con due carlini il giorno , e se li pagherà anche la spesa della scarcerazione , ma se mai fusse presa informazione , e formato titolo de' cennati delitti , si deve sospendere detto soccorso , e venendo condannato per dette cause , o a pena corporale o pecuniaria , dovrà esser cassato dalla Compagnia . All' incontro se giuridicamente venisse dichiarato innocente , ed assoluto dall' inquisizione patita , dovrà immantinente somministrargli il soccorso stabilito di due carlini al giorno , computandosi per lo spazio di due mesi , e non più oltre la spesa della scarcerazione . Ma se mai alcun de' Fratelli per disgrazia (non proveniente però da gioco , o altro vizio) cadesse in bisogno di essere soccorso , per potersi sostenere , deve a sua richiesta proporli il caso in piena Congregazione , e col parere della maggior parte determinarli il sussidio darsi durante la sua povertà , avendosi riguardo alla qualità della persona , ed allo stato della Congregazione , e nello stesso tempo sarà il Fratello (durante il bisogno) esente dalla contribuzione mensale , dovendosi considerare , che alle disgrazie sono tutti soggetti .

C A P O XXIII.

Obbligo della Congregazione in morte de' Fratelli.

Passato che sarà da questa all'altra vita qualunque de' Fratelli, o Sorelle non Novizj, nè contumaci, ma godenti, sepellendosi nella nostra Terra Santa, dalla nostra Compagnia riceverà in casa due camere apparate, una di lutto, e l'altra di contrattaglio, il letto alla Reale con quattro splendori di argento intorno, quattro torcie di cera di libbre tre l'una, un Altarino con quattro candelieri, e Croce di argento, con quattro candele di tre oncie l'una, l'apparato di lutto nel Frontispizio della Chiesa coll'associazione *tantum* della nostra Compagnia, con dodeci poveri appresso, con candele in mano di un'oncia l'una, ed i Fratelli con torcetta di una libra. Dentro la Chiesa si faranno trovare quattro splendori di argento, con altre torcie quattro di tre libbre l'una. Con avvertenza, che in detta associazione non dovrà la nostra Compagnia cedere luogo a chi che sia, altrimenti non sia tenuta all'associazione, ma soltanto a quello si dirà sul caso, che non si voglia l'associazione de' Fratelli, a qual effetto dovrà il Fratello deputato della Terra Santa prevenire le cose, acciò non sortisca disordine, però ritrovandosi qualche Fratello graduato, o nel Ministero, o nelle pubbliche Università di Lettere, e volendo godere anche l'associazione di quelli unitamente colli Fratelli, non se li debba negare, qualora si prattichi l'ordine, che tiene in simili casi la Congregazione Venerabile dello Spirito-Santo di questa Città, e non altrimenti.

Fi.

Finita la funzione di Requite, si porterà il Cadavere nella nostra Terra Santa, ove si troverà l'Altare della medema illuminato con sei lumi, e quattro altri splendori, su de' quali si pongono le quattro torcie ripigliate dalla Chiesa, ed ivi si farà la seconda funzione di Requite. Indi sarà esatta cura del Fratello Deputato, che il Cadavero sia condecientemente interrato. Per l'Anima del Defonto Fratello immediatamente si farà celebrare nell'Altare della Terra Santa un Anniversario, ed altre Messe cinquanta a ragione di grana dieci per ciascuna, oltre di quelle, che dalli Fratelli si faranno celebrare a loro spese, come di sopra si è detto. Ed oltre tutto ciò è tenuta la nostra Congregazione di dare, e pagare all'Eredi, e casa del Defonto Fratello decati dieci per una *vice tantum*, dopo otto giorni della morte del medemo.

Nel caso, che il Defonto Fratello non si sepelisse nella nostra Terra Santa, ma in altra Chiesa, o Cappella di questa Città, la nostra Compagnia farà la solita associazione con tutte le spese nominate a riserva dell'apparato del Frontespizio della Chiesa dove si andrà a sepolire, e dell'ingresso in sepoltura, che doveranno andare a carico dell'Eredi del Defonto, nel qual caso se la nostra Compagnia potrà liberamente officiare in detta Chiesa, farà in Essa le solite funzioni di Requite, alerimense l'associazione farà sino alla porta della medema.

E' se mai un Fratello morisse fuori di questa Città, o fuori il ristretto delle Parocchie della medema, o pure morendo in questa Città, non si se-

pellisse nella nostra Terra Santa, e non volesse la nostra Associazione, dovrà la nostra Compagnia far subito celebrare per l' Anima del medemo nella nostra Chiesa le solite Messe di Requie, e dare alli di lui Eredi *pro omnibus* docati venticinque, dopo otto giorni della morte del medemo, senza esser tenuta ad altro.

Nella prima Congregazione, non essendovi preciso impedimento, si reciterà da' Fratelli l' Officio de' Morti per l' Anima del medemo.

Farà la Congregazione celebrare ogn'anno, oltre dell' espreffate Messe, per tutti li Fratelli, Sorelle, e Benefattori Messe lette numero cento venti, e tre Anniversarj nella nostra Chiesa; distribuiti in tre stagioni, come dalla Tabbella.

Essendo il Defonto, o Defonta ancor Novizio, la Compagnia è tenuta solamente associarlo, darli la Terra Santa, e cera che servono in Chiesa.

Nella morte de' congiunti di ciaschedun Fratello, cioè Avo, Ava, Padre, e Madre, Moglie, Figli, Fratelli, Sorelle, Congiunti di tutti due i Lati, purchè siano di anni dodeci in sù, e non siano casati, o casate (esclusi sempre i congiunti delle Sorelle) e coabitando col Fratello godente, la nostra Compagnia darà solamente l' associazione, e Terra Santa, restando a carico degl' Eredi del Defonto tutte le spese, che occorreranno. Però volendo detti Eredi avvalersi di tutti quei arredi, che si costumano in morte del Fratello, e pagando in mano del Tesoriere quella stessa somma, che stà convenuta tra la Compagnia, e l' Appaldatore in mor-

te

te di ciascun Fratello , debba dal Superiore accordargli . Avvertendosi , che le cene si metteranno dalli Eredi nella Chiesa , e Terra Santa , dovranno rimanere in beneficio della stessa Chiesa . Tutto ciò s'intenda , qualora il congiunto del Fratello si venga a seppellire nella nostra Chiesa , l'esequie si faccia dell'istessa maniera , che si fa in morte di ciascun Fratello , e non altrimenti . Per i congiunti poi del Fratello godente , che non sono degl'anni dodici è permesso al medemo di mandarli a seppellire nella nostra Terra Santa , senza che la Compagnia sia tenuta a cosa veruna ,

C A P O XXIV.

Dell'associazione de' Poveri .

Uno de' principali atti di Cristiana pietà verso il Prossimo è l'Esequie de' Poveri . Perciò volendo esercitare un tale atto di pietà , tanto cara , e gradita al Signore , in ogni futuro tempo dalli Superiori *pro tempore* li sia permesso , senza verun impedimento , purchè nella Chiesa , dove si porterà il cadavere rirrovino benevole recezzione .

C A P O XXV.

Monte delle mesate delli Fratelli .

Ciascun Fratello è tenuto depositare ogni mese in potere del Fratello Segretario carlini due , de'quali depositi se ne fa uso per lo maggior utile , e comodo in occasione de' sussidj temporanei , che se li prestano , o per causa d'infermità , o di carcerazione , o di povertà , come si è detto di sopra , e del di più se ne dispone per altre opere pie .

C A P O XXVI.

Pene de' Fratelli contumaci.

Mancando ciascun Fratello di pagare li due carlini al mese, per tre mesi continui, *ipso facto*, incorrerà nella contumacia. Onde non sarà visitato in tempo d'infermità, non avrà la Torcetta nella Candelora, nè la Palma nel di delle Palme, non sarà soccorso de' sussidj temporali, e spirituali, nè in vita, nè dopo morto, resterà privo di voce attiva, e passiva, e soltanto dopo morto se li accorderà la sepoltura, senza la menoma spesa della Compagnia. Quali sussidj siano in vita, ed in morte, tanto spirituali, che temporali, e come possa purgarsi detta contumacia, si è spiegato ne' Capitoli antecedenti.

C A P O XXVII.

Modo di derogare le presenti Regole.

Siccome per la varietà de' tempi, e de' costumi della nostra Compagnia potrebbe facilmente esser necessario controvenire alle presenti Regole, e derogare in tutto, o in parte, a tempo, o per sempre ad alcuna di esse, così ancora conviene, che su di ciò ne resti stabilimento. Non possono i Superiori *pro tempore* della nostra Arciconfraternità proporre derogazione alcuna di dette nostre Regole, se non spinti da qualche occasione, che sia in evidente beneficio della Compagnia, e non per suggestione de' particolari fini; a qual effetto s'intimerà la Congregazione generale, colla special menzione di doverli derogare ad alcuna delle Regole, e quella adunata, si esporrà dal Superiore la causa, ed evidente utilità, per venire alla derogazione, quale ben confide-

rata

rata da' Fratelli , si verrà all' atto della buffola segreta della forma solita , e concorrendovi la maggior parte de' voti , resterà derogata la Regola , ed accettata la proposizione fatta dal Superiore , purchè però sopra tal derogazione s' ottenga il Real Assenso , indi si noterà come Legge nel libro delle Conclusioni , per osservarsi , e facendosi altrimenti , farà il tutto invalido , e resterà nel suo essere la Regola , che si voleva derogare , ed il tutto dovrà notarsi nel libro della Conclusioni , per futura memoria.

C A P O XXVIII.

Del Padre Spirituale.

Questo si eliggerà con maggioranza de' voti segreti de' Fratelli , e sarà ad *nutum* amovibile degli stessi , ed a tal effetto ogni anno in occasione dell' elezione degl' Officiali , debba proporsi a' Fratelli , se vogliono confermarlo , o rimuoverlo , e debba attendersi ciò che da' medemi si risolverà . Il suo Ufficio altro non debba riguardare , se non che esortare i Fratelli all' esercizio delle virtù cristiane , all' osservanza delle Regole , alla pace tra di essi , e far tutto ciò , che la nuda , e pura spiritualità riguarda , senza punto potersi ingerire in cosa , benchè menoma , attinente alla temporalità della Congregazione .

Ed avendo maturamente considerato il tenore delle preinserte Regole , le quali altro non contengono

tempo della loro morte, e non avendo ritrovato in quelle cosa, che pregiudichi la Real giurisdizione, nè il pubblico, perciò precedente il parere del Regio Consigliere D. Onofrio Scassa mio ordinario Consultore son di voto, che Vostra Maestà può degnarsi accordare su dette Regole il suo Real Assenso, e beneplacito, con farle spedire Privilegio *in forma Regalis Camera Sancte Clara*. Qual Regio Assenso s'intenda conceduto colle infrascrutte condizioni, e riserve.

Primieramente, che nella reddizione de' conti di detta Congregazione si abbia da osservare il prescritto del Cap. V. §. 1. & sequentibus del Concordato.

Secondo, che a tenore del suo Real stabilimento fatto nel mille settecento quarantadue 1742., quel che devono essere eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medema. Che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni, abbiano dopo il rendimento de' conti ottenuta la debita liberatoria; E che non siano consanguinei, nè affini degl' Amministratori precedenti fino al terzo grado inclusive de jure civili.

Terzo, che rispetto agl' Ecclesiastici, che forse al presente si ritrovassero ascritti, e per quelli, che in appresso si ascriveranno per Fratelli di detta Congregazione, questi non possano godere della voce passiva nell' elezione degli Officiali maggiori, ed anco del Tesoriere, e Segretario.

Quarto, che rispetto alle Processioni, delle quali

139

quali si fa menzione particolarmente, nel §. III. del Capitolo III. delle preinserte Regole, senza Frastelli permesso di farle precedenti le debite licenze.

Quinto, che restando dopo la reddizione de' conti debitori, tanto il Segretario, quanto il Tesoriere, di che si parla nel Capo XIX. questi per il pagamento delle rispettive somme debbano costringersi ne' Regj Tribunali *servatis, servandis*.

E' per ultimo che non si possa aggiungere, o mancare cosa alcuna dalle preinserte Regole, senza il special permesso di Vostra Maestà, e questo dec. Napoli di otto Ottobre mille settecento cinquanta-tre. 1753.

Di Vostra Maestà umilissimo Vassallo, e Cappellano Niccolò di Rosa Vescovo di Pozzolo = Onofrio Scaffa = Francesco Albarelli = Die decima tertia mensis Octobris millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio. 1753. Neapoli = Regalis Camera Sancte Clare, providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regis Assensus servata forma retroscriptae relationis. Hac suum Eiusdem Praeses = Castagnola = Fraggiaroni = Gaeta = Porcinari = Mastellonus = Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum supplicantium, quatenus praeferta Capitula confirmare, approbare, & convalidare cum omnibus, & quibuscunque in dictis capitulis contentis, & expressis, quatenus opus est, de no-

joribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentur .
 Tenore igitur presentium de certa nostra scientia deli-
 berate , & consulto , ut ex gratia nostra speciali , dicta
 præinserta Capitula , juxta eorum tenores confirmamus ,
 acceptamus , approbamus , & convalidamus , nostroque
 munimine , & præsidio roboramus , ac omnibus in eisdem
 contentis , & prænaratis , ex gratia speciali , ut supra
 assentimur , & consentimus , nostrumque super eis Assen-
 sum Regalem , & consensum interponimus , & præsta-
 mus , cum supradictis clausulis , conditionibus , & limi-
 tationibus contentis in dicta præinserta Relatione supra-
 dicti Reverendi nostri Regii Cappellani Majoris , ac
 servata forma relationis prædictæ . Volentes , & decer-
 nentes expresse de eadem scientia certa nostra , quod
 præsens nostra confirmatio , approbatio , convalidatio , &
 quatenus opus est , nova concessio sit , & esse debeat
 prædictis Fratribus dictæ Congregationibus presentibus ,
 & futuris in perpetuum semper stabilis , Regalis , vali-
 da , fructuosa , & firmo , nullumque in judiciis , aut ex-
 tra sentiat , quovismodo diminutionis incommodum , aut
 noxe alterius detrimentum pertimescat , sed in suo sem-
 per robore , & firmitate persistat . Volentes expresse ,
 quod præsens Privilegium non registretur ab Officialibus
 registri , nostræ Regalis Camere Sanctæ Clare , nisi
 solutis prius directibus Perceptorum ejusdem , qua solutione
 non facta , & notata per eundem in presenti Privilegio ;
 Assensus habeatur pro non præstito ; In quorum fidem
 has presentes fieri jussimus Magno Nostro Sigillo im-
 pendentis munitas . Datum Neapoli in Regio Palatio ,
 supra .

supradicta die decima tertia mensis Octobris millesimo
septingentesimo quinquagesimo tertio . 1753.

CAROLUS.

Danza Pref.
Fraggianni.
Poreinari .

Castagnola.
Gaeta .

*Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla
à secretis.*

V. M. concede il suo Reale Assenso alla preinferta Capitolazione fatta dalli Fratelli della Venerabile Arciconfraternità di S. Maria del Suffragio eretta nella Chiesa di S. Marco de Lanzieri di questa Città, circa il buon governo di detta Congregazione, il modo d'eligere gl' Officiali, la Recezzione de' Fratelli, e godimento de' suffragj in tempo della loro morte, coll' inferta forma della Relazione del Reverendo Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella. *In forma Regalis Camerae S. Clara.*

Ioannes Mastelloni.

*Solvat pro jure sigilli tt.
duodecim.*

Giordanini Tax.

In Priv. 115. fol. 85.

De Santis.

*Salvit ducatos septem &
carolenos octo.*

Valle pr.

I N D I C E

C A P O I.	
<i>Dell' abito, e segno della nostra Compagnia.</i>	pag. 6
C A P O II.	
<i>Della qualità de' Fratelli, e modo di riceverli.</i>	6
C A P O III.	
<i>Obbligo de' Fratelli.</i>	10
C A P O IV.	
<i>Obbligo delle Sorelle.</i>	15
C A P O V.	
<i>Numero de' Fratelli, e tempo del di loro Ufficio.</i>	16
C A P O VI.	
<i>Eccezioni che si devono osservare nell' elezione del Superiore, e di altri Officiali.</i>	17
C A P O VII.	
<i>Elezione del Superiore, ed altri Officiali.</i>	18
C A P O VIII.	
<i>Ufficio, ed autorità del Superiore.</i>	21
C A P O IX.	
<i>Obbligo delli Assistenti.</i>	23
C A P O X.	
<i>Dell' Ufficio del Cancelliere, o suo Segretario.</i>	25
C A P O XI.	
<i>Dell' Obbligo del Tesoriere.</i>	24
C A P O XII.	

C A P O XV.

Obbligo de' Maestri de' Cerimonie. 26

C A P O XVI.

Obbligo degl' Infermieri. 27

C A P O XVII.

Obbligo de' Sagrestani. 28

C A P O XVIII.

Obbligo de' Cantori. 28

C A P O XIX.

Obbligo de' Razionali. 29

C A P O XX.

Obbligo del Portiere o Cletico. 29

C A P O XXI.

Dell' Obbligo de' Fiscali. 29

C A P O XXII.

Obbligo della Congregazione in vita de' Fratelli. 30

C A P O XXIII.

Obbligo della Congregazione in morte de' Fratelli. 31

C A P O XXIV.

Dell' associazione de' Poveri. 35

C A P O XXV.

Monte delle mesate de' Fratelli. 35

C A P O XXVI.

Pane de' Fratelli contumaci. 36

C A P O XXVII.

Modo di derogare le Regole. 36

C A P O XXVIII.

Dal Padre Spirituale. 37

1607-154